



Le pillole abortive sdoganate con l'emergenza Covid

Di Luca e Paolo Tanduo

Durante questi mesi di emergenza sanitaria dovuta al Covid in Italia sono state prese dal ministero della Salute e dall'Aifa (agenzia italiana del farmaco) decisioni che hanno aperto alla diffusione dell'utilizzo delle pillole abortive in maniera meno controllata: per la RU486 si è decisa la deospedalizzazione e per la pillola Ellaone si è rimosso l'obbligo della ricetta per le minorenni. È chiaro che queste pillole, prese fino a 5 giorni dopo il rapporto sessuale, nel caso di una fecondazione agiscono come abortivi.

La RU486 è una pillola abortiva a tutti gli effetti, è così catalogata anche dall'Aifa. La RU486 ha lo scopo di impedire l'annidamento dell'embrione o provocarne il distacco dalla parete uterina agendo sugli ormoni femminili, una seconda pillola, quella del misoprostol, nome commerciale Cytotec, viene poi assunta per stimolare le contrazioni uterine per l'espulsione del bambino.

La RU486 era già utilizzata in Italia negli ospedali ma con l'obbligo del ricovero ospedaliero con lo scopo di accudire le donne, sono infatti più probabili infezioni batteriche, emorragie e shock settici, in rela-

zione all'infezione dovuta al mancato raschiamento dell'utero dopo l'aborto.

Nell'agosto 2020 il ministero della Salute ha emanato nuove linee d'indirizzo per l'utilizzo in base all'opinione del Consiglio superiore di sanità: abortire, in seguito all'assunzione della pillola Ru486, non sarà più richiesto il ricovero.

"Le nuove linee guida, basate sull'evidenza scientifica, prevedono l'interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico in day hospital e fino alla nona settimana. È un passo avanti importante nel pieno rispetto della 194 che è e resta una legge di civiltà", ha scritto su Twitter il ministro Roberto Speranza. Il Ministro ignora i dati sulla pericolosità dell'RU486 il cui tasso di mortalità è di 1/100.000 contro 1/1.000.000 dell'aborto chirurgico (fonte: New England Medical Journal 2005).

Il ministro della salute Speranza ci può spiegare come metterà in pratica la legge 194 in merito alla rimozione delle cause che portano alla tragica scelta dell'aborto? Come preverrà gravi infezioni post aborto? Come eviterà che l'aborto venga sempre più percepita come una pratica contraccettiva?

Specie in questo periodo ci si aspetterebbe una visione meno ideologica e ben altre priorità da parte del ministro e del governo.

"La Ru486 è stata 'calibrata' per raggiungere il risultato mortifero al massimo alla settima settimana (49-50 giorni). Oltre questo limite, da un punto di vista tecnico, la Ru486 diminuisce la sua 'efficacia'

"OMOTRANSFOBIA" OVVERO CONTRO LA LIBERTÀ DI TUTTI PERSONE E ASSOCIAZIONI

Di Marco Schiavi

Per comprendere l'attuale dibattito sul disegno di legge contro "l'omotransfobia" (termine riassuntivo e utilizzato per mera comodità espressiva) occorre premettere che si tratta di una proposta di modifica degli articoli 604 bis e ter del codice penale, che punisce propaganda di idee, atti di istigazione alla discriminazione, atti di discriminazione, atti di istigazione alla violenza e atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

La tutela penale è stata "anticipata" fino al punto di prevedere veri e propri reati di opinione, con un'evidente compressione della libera manifestazione del pensiero.

IL PROGETTO GIURIDICO - PENALE

SI tratta, è bene rammentarlo ancora, di una normativa penale e, quindi, dotata di tutti gli strumenti che le sono propri, ovvero:

- reclusione in carcere sino ad un massimo di sei anni
- multa pecuniaria;
- custodia cautelare in carcere o altre misure restrittive della libertà personale in attesa della sentenza di condanna;
- intercettazioni telefoniche o ambientali;
- sospensione cautelativa e scioglimento di associazioni, organizzazioni, movimenti o gruppi che "favoriscono" la commissione dei reati e confisca dei relativi beni,



dal Movimento
per la vita
Ambrosiano
di Milano Odv
Buon Natale

... ► continua a pagina 2

... ► continua a pagina 3

5x1000

Al Movimento per la Vita
Ambrosiano di Milano-ODV

codice fiscale:
97007480151

mortale in modo importante e non si possono escludere danni anche gravi a quella povera e innocente creatura indifesa cullata sotto il cuore della sua mamma. L'allungamento del termine è, dunque, meramente pretestuoso e di sapore rozzamente propagandistico". Lo denuncia Marina Casini Bandini, presidente del Movimento per la vita italiano. "Il fatto stesso che si possa abortire con uno o due sorsi d'acqua [...], fa sì che si perda consapevolezza di cosa quel gesto significa quando con l'acqua va giù la Ru486 che va a togliere la vita a una creatura innocente e indifesa. La banalità del gesto serve proprio a impedire lo sguardo sul concepito e quindi a banalizzare l'aborto", sottolinea ancora Marina Casini.

Inoltre, bisogna aggiungere che tutto il peso della scelta dell'aborto viene scaricato sulla donna che con la RU486 viene lasciata sola: pratica in solitudine "l'aborto chimico" con tutte anche le ripercussioni psicologiche.

Un'altra decisione dell'Aifa è stata quella dell'8 ottobre 2020 con la quale ha modificato il regime di fornitura del farmaco EllaOne (ulipristal) classificandolo per le pazienti di età inferiore ai 18 anni a Medicinale non soggetto a prescrizione medica. Viene aggiunto che "la dispensazione del farmaco deve avvenire contemporaneamente alla consegna di un opportuno materiale informativo sulla contraccezione. Detto materiale informativo deve essere allegato alle singole confezioni di Ellaone e deve essere consegnato alle pazienti, da parte del farmacista".

Facciamo notare che la ragazza minorenni andrebbe tutelata mentre con questa modalità in assenza di prescrizione medica viene meno il rapporto medico-paziente riducendo l'informazione al foglietto illustrativo del farmaco. Tale foglietto inoltre riporta "EllaOne contiene la sostanza ulipristal acetato, che agisce modificando l'attività dell'ormone naturale



progesterone, necessario perché si verifichi l'ovulazione. Di conseguenza, questo medicinale agisce ritardando l'ovulazione". Invece viene totalmente omessa l'informazione di un ulteriore effetto, riconosciuto nella letteratura medica, il farmaco ha effetto non solo contraccettivo ma anche eventualmente abortivo. Ricordiamo poi che per legge le strutture predisposte per l'aborto sono le strutture sanitarie e i consultori e non le farmacie, si apre quindi anche il problema dell'obiezione di coscienza per i farmacisti.

Andrea Natale, ginecologo all'ospedale Macedonio Melloni di Milano, afferma "Sarebbe opportuna la ricetta non solo per le minorenni ma anche per le donne adulte, altrimenti si continua a proseguire con la mentalità dell'usa e getta. Vanno comunque valutati eventuali rischi per la salute. Il principio attivo di EllaOne, l'ulipristal acetato, era con il dosaggio di 5 milligrammi in un farmaco molto utile per la cura dei fibromi, ma è stato ritirato dal commercio perché considerato pericoloso. La stessa molecola, nel dosaggio di 30 milligrammi, si trova invece nella pillola dei cinque giorni dopo, che ora viene distribuita senza alcun controllo. Una contraddizione che pone molte domande".

movimento **perlavita**



Già dal 2015 la decisione dell'Aifa aveva autorizzato in Italia la vendita senza prescrizione medica per le maggiorenni delle pillole dei 5 giorni dopo, meglio nota come Ellaone. La relazione del Ministero della Sanità rileva un incremento significativo nel numero di scatole vendute: dalle 145.101 del 2015 si passa alle 189.589 del 2016 (+44.488).

A gennaio del 2015 le confezioni vendute erano circa 1.600 confezioni al mese, si è passati alle oltre 20mila nello stesso mese del 2017. Possiamo quindi immaginare che anche questa decisione di rimuovere l'obbligo della ricetta produrrà un ulteriore aumento della vendita di queste pillole. Gli interessi economici dietro queste scelte appaiono evidentissimi.

Ricordiamo le parole del Papa sulla condanna dell'aborto e contro la selezione eugenetica. La vita umana è sacra e inviolabile, l'aborto non è mai una risposta, il Papa sottolinea come la risposta ai problemi non è mai la soppressione di una vita umana.

Nell'udienza generale del 23 settembre 2020 il Papa ha lanciato un appello ai parlamentari di tutto il mondo contro le leggi abortiste ed eutanasiche. Benedicendo una campana che si chiama 'La Voce dei non Nati', commissionata dalla Fondazione 'Sì alla Vita'. Il Papa ha detto "Essa accompagnerà gli eventi volti a ricordare il valore della vita umana dal concepimento alla morte naturale. La sua voce risvegli le coscienze dei legislatori e di tutti gli uomini di buona volontà in Polonia e nel mondo".



Il giorno 25 novembre è deceduta Anita Vespasiani Fazzini. Siamo vicini con affetto alla famiglia nel ricordo di una cara amica collaboratrice del Movimento fin dalla fondazione, che con competenza e passione, si è prodigata alla difesa della vita.

compresi denaro ed immobili;

- sospensione della patente di guida e del passaporto
Nel TU (testo unico) sono presenti norme preoccupanti per le concrete modalità di esecuzione, quali:
- l'Istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bisfobia e la transfobia, con organizzazione di "cerimonie, incontri da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado";
- l'attribuzione di nuove competenze all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali UNAR

Infine, il diritto penale è "un diritto del fatto": non punisce l'intenzione, l'interiorità della persona, ma una azione colpevole che abbia leso o posto in pericolo un bene giuridico, un interesse tutelato.

LA NORMA PENALE "SIMBOLICA"

Contro questa prospettiva di un "diritto penale del fatto" l'onorevole Scalfarotto, nel corso dei lavori parlamentari che hanno condotto all'approvazione da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge da lui presentato, ha affermato che la criminalizzazione dell'omofobia, termine che non compare nell'attuale TU ma che compariva nel disegno di legge Scalfarotto, costituisce "uno di quei casi in cui la norma penale ha un effetto simbolico e contribuisce a costruire la modernità di un paese e la cultura di una comunità".

L'onorevole Scalfarotto ha

reso palese la finalità della norma, ovvero non di tutelare beni giuridici (vita, integrità fisica, onore, proprietà privata, ad esempio), riconosciuti e positivamente apprezzati dalla collettività, ma di essere norma ideologica, "norma penale simbolica".

Cosa si intende per "norma penale simbolica"?

Sinteticamente è una norma che punisce non un fatto oggettivo, compiuto con coscienza e volontà e, soprattutto, lesivo o pericoloso di un bene giuridico concreto, ma, al contrario, è una norma che intende reprimere un modo d'essere della persona, attitudini personali, convinzioni morali, con una finalità rieducativa, nel senso di allineare la persona all'ideologia dominante.

Le "norme penali simboliche" caratterizzano i regimi totalitari auspicano iniziative arbitrarie da parte delle forze dell'ordine e sentenze altrettanto arbitrarie dell'autorità giudiziaria.

Lo scopo è quello di "silenziare" opinioni contrarie all'unica visione ideologica che la norma "simbolica" sostiene, seminando un senso di incertezza nella generalità dei cittadini riguardo a ciò che è vietato e ciò che non lo è ed avendo una particolare attenzione repressiva verso qualunque organizzazione o gruppo che tali opinioni contrarie intenda sostenere.

La "norma penale simbolica" penetra in qualunque ambito della vita sociale, dall'apparato pubblico (scuole di ogni ordine e grado, organizzazione degli uffici) agli ambiti personali (famiglia, relazioni intime, amicizie).

La genericità in quanto pri-

va di definizioni chiare e riconoscibili, è funzionale al "messaggio" che il TU vuole trasmettere: in ambito sessuale è preclusa ogni valutazione relativa alle scelte che la persona compie, ogni differenziazione, ogni "discriminazione" è penalmente sanzionata.

Ogni discorso, ogni opinione, ogni manifestazione del pensiero che differenzi o, addirittura, critichi il concetto di "identità di genere" come percezione "non corrispondente al proprio sesso biologico" o di "orientamento sessuale", sulla base di una visione antropologica che coglie e valorizza la complementarietà tra uomo e donna, sarà valutata come istigazione alla discriminazione e suscettibile di recare "violenza" a persone determinate.

L'ISTIGAZIONE, INDEFINITA E SENZA LIMITI

Escluso che il TU si applichi alle condotte di chi "propaganda idee", appare centrale nello scopo di "ammutilire" ogni giudizio ed opinione contrari all'ideologia gender, la fattispecie penale della "istigazione a commettere atti di discriminazione".

Preoccupa seriamente anche l'ipotesi della commissione di "atti di discriminazione", proprio per l'uso mistificatorio del concetto di "discriminazione", concepita nel TU come qualunque differenziazione di trattamento fondata sulla specificità dell'essere maschio e femmina e della complementarietà anche procreativa tra i due sessi.

Perché la condotta di "istigazione" è così rilevante?

L'istigatore risponde del re-

ato compiuto, a condizione che abbia volontariamente istigato, abbia voluto la commissione del reato e l'istigazione sia stata determinante, ovvero senza di essa il reato non sarebbe stato commesso, per lo meno con le stesse modalità.

Generalmente l'istigazione per essere punibile deve essere "pubblica", come nei delitti di istigazione a delinquere, istigazione all'odio tra le classi sociali, istigazione a disobbedire alle leggi di ordine pubblico e la giurisprudenza della Corte costituzionale ha aggiunto il requisito in forza del quale l'istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, con modalità tali che ne derivi un pericolo concreto di commissione di reati.

Ebbene, nessuna di queste due caratteristiche è presente nel TU, con rilevanti conseguenze:

sotto la sanzione penale ricadono condotte di "istigazione privata", tra amici, in famiglia, nell'ambito di riunioni od incontri in luoghi privati, con comunicazioni, a mezzo di strumenti informatici o posta tradizionale, diretti a persone determinate;

diventa rilevante anche la denuncia da parte di chi non essendo presente all'istigazione ne abbia ricevuto informazione, attraverso una sorta di "telefono senza fili".

LA REPRESSIONE DELLE REALTÀ ASSOCIATIVE

Il TU ha la finalità di imporre all'intera società l'ideologia gender e per ottenere questo risultato dedica una particolare attenzione repressiva alle realtà associative, valu-



tando la loro pericolosità per la diffusione di una cultura alternativa e qui il pensiero corre immediatamente, ma non solo, a quelle realtà sia religiose che laiche, portatrici di una visione cristianamente ispirata della sessualità umana.

La legge vieta “ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi...fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”.

Non solo entità collettive strutturate ma addirittura, gruppi, ovvero, per esempio, alcuni amici che organizzano serate su temi etici in luoghi comunque privati o affittati, per dibattiti e discussioni.

Per l’incriminazione è sufficiente che tali entità collettive abbiano “tra i propri scopi” l’istigazione alla discriminazione “non violenta” per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, ovvero sostengano, per tali motivi, un diverso trattamento in qualunque ambito della vita sociale.

La sola partecipazione ed assistenza a tali entità è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Per i promotori ed i dirigenti la pena è la reclusione da uno a sei anni.

Emblematico che tale norma non

punisca l’attività di “incitamento” effettivamente svolta ma la sola partecipazione, l’assistenza all’attività, promozione o la direzione nell’ambito associativo. L’attività di “incitamento” alla discriminazione, ove effettivamente svolta, potrà essere oggetto di ulteriore sanzione.

La repressione penale si baserà sulla mera lettura degli statuti, sull’analisi degli accordi associativi o delle attività già svolte per dedurne gli “scopi”, vagliarli alla luce dell’ideologia gender e sospendere l’attività, in via preventiva e prima che intervenga la sentenza definitiva di condanna, alla quale può fare seguito lo scioglimento definito della realtà associativa.

Ciò significa che, dal momento dell’entrata in vigore della legge, tutte le associazioni pro - life, per esempio, possono essere poste sotto osservazione, per verificare se i loro scopi sono qualificabili come “incitamento alla discriminazione gender”.

Ancora: la punizione riguarderà chi “partecipa” a tali organizzazioni, associazioni, movimenti e gruppi, potendo manifestarsi nella mera presenza alle iniziative (un cineforum, per esempio, un ciclo di incontri) e l’assistenza all’attività

Per quanto concerne l’“incitamento” potrà assumere modalità, sia riservata,

quali incontri in luoghi privati o mailing list per i soli associati, che pubblica, quali eventi aperti a chiunque in luoghi pubblici e siti web accessibili ad ogni utente della rete.

L’“incitamento” riguarderà iniziative volte, per esempio, a modificare leggi in vigore, ad impedirne l’approvazione di altre, a richiedere agli enti pubblici determinate attività, a promuovere la cultura e la visione antropologica fatta propria dalla realtà associativa nel rispetto della democrazia e del pluralismo.

L’ideologia gender, per la quale il sesso biologico non è nulla di più che una ed una sola componente della “identità sessuale”, diventa dogma sociale penalmente tutelato.

Il sesso biologico sarà privato di alcuna rilevanza in ogni ambito della vita pubblica e sostituito dall’identità di genere che ognuno avrà scelto con criteri insindacabili e variabili nel tempo, nessun orientamento sessuale potrà essere oggetto di critica.

A questo punto, per noi credenti la preghiera è un ottimo punto di partenza: per ripetere con San Paolo, a noi spetta combattere “la buona battaglia”, solo combattere, la Vittoria l’ha già raggiunta un Altro.



Giornata Vita 2021 MVA-Cineforum Osoppo

via Osoppo 2 Milano - Parrocchia san Protaso
1 - 2 Febbraio ore 21

22 Gennaio con piattaforma Zoom Conferenza MVA

***Pdl Zan: quali rischi
per la libertà di espressione
e per l'educazione dei figli?***

Relatore

prof. Massimo Gandolfi

neurochirurgo e psichiatra Presidente Family Day
Difendiamo i Nostri Figli - APS

Info e iscrizioni sul sito www.movimentovitamilano.it

mva@movimentovitamilano.it

www.movimentovitamilano.it

C/C Postale 14503205

C/C Bancario Banca Intesa San Paolo

IBAN: IT64 W030 6909 6061 0000 0119 889

Editore: Movimento per la Vita Ambrosiano di Milano-ODV - Via Copernico, 5 - 20125 Milano Tel. 02 48702502

Direttore Responsabile: Dott. Paolo Sorbi - Reg. Trib. MI 480 del 17/07/2008 - vespeno.it - Stampa: Olivares Srl, Robecco s N.

Sped. in Abb. Postale D.L. 353/2003 conv.: in L. 27/02/2004 n. 46 art. 1, comma 2, DCB Milano